



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato n.1

DECRETO N.  
DEL

## 1. Ambito di applicazione

Il presente provvedimento stabilisce le riduzioni ed esclusioni, previste a norma dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, da applicare alla seguente Misura del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna dall'anno di impegno 2008:

- Misura F Azione FB Miglioramento del benessere degli animali;

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche a quegli impegni che si riferiscono all'anno di impegno 2007, ma che vengono sottoposti a controllo documentale nell'annualità 2008. Tali impegni sono identificati nella Tabella A con i codici FB.b, FB.g, FB.l e FB.m.

Con riferimento all'ambito di applicazione sopra descritto e per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto previsto dal DM n. 1205 del 20 marzo 2008.

## 2. Lista degli impegni

Nella Tabella A che segue, è riportata la lista degli impegni della Misura F - Azione FB Miglioramento del benessere degli animali. La Tabella contiene, esclusivamente, gli impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, ossia gli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superfici o al numero di animali dichiarati regolamentati rispettivamente negli artt. 16 e 17 del medesimo regolamento.

Per ogni impegno di detta lista è specificato:

1. il livello di disaggregazione (Misura, Azione, Gruppo colturale o Coltura) che definisce il montante a carico del quale operare le riduzioni ed esclusioni (montante riducibile<sup>1</sup>);
2. la modalità di rilevazione dell'infrazione che può essere effettuata:
  - a. nell'ambito del controllo amministrativo, previsto dall'articolo 11 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi sul 100% delle domande di aiuto/pagamento;
  - b. nell'ambito del controllo in loco, previsto dall'articolo 12 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi su almeno il 5% delle domande;
3. la base giuridica per la tipologia della penalità da applicare alla violazione dell'impegno;
4. la tipologia di penalità da applicare;
5. l'indicazione se tale impegno è impegno pertinente di condizionalità.

---

<sup>1</sup> Esempio: se il livello di disaggregazione è la Misura la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della Misura; se il livello di disaggregazione è l'Azione la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo corrispondente all'Azione ecc..

**Tabella A.** Lista per gli impegni della Misura F Azione FB Miglioramento del benessere degli animali.

| Codice impegno | Descrizione dell'impegno  | Livello di disaggregazione dell'impegno per la determinazione del montante riducibile (Allegato 3 del DM 20 marzo 2008 n. 1205. |        |            |                   | Base giuridica per il calcolo delle riduzioni            | Modalità di rilevazione della violazione <sup>2</sup> | Tipologia di penalità da applicare | Impegno pertinente di condizionalità |
|----------------|---|---|--------|------------|-------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
|                |   | Misura  | Azione | Operazione | Gruppo di coltura |  |   |                                    |                                      |
| FB.a           | Realizzare recinti proporzionati alla dimensione del gregge in cui gli animali sostano prima di essere immessi, in piccoli gruppi per volta e comunque proporzionati alla capacità di smaltimento del sistema di mungitura, nell'area di mungitura manuale o nella sala d'attesa nel caso di mungitura meccanica. I recinti devono essere di dimensioni tali da impedire l'accalcarsi degli animali così da non creare competizioni di dominanza interna al gregge e tali da garantire loro lo "spazio di fuga", devono essere inoltre riparati dal freddo e dal caldo. |   | X      |            |                   | Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08  | L   | Esclusione annuale                 | NO                                   |
| FB.b           | Effettuare due controlli per anno, per la manutenzione degli impianti di mungitura meccanica, attraverso l'intervento di tecnici specializzati che rilasceranno le relative schede di collaudo. I controlli devono essere effettuati ad inizio e a metà lattazione. <sup>3</sup><br><b>Nel controllo amministrativo vengono valutate le schede dell'annualità precedente che devono essere allegate alla domanda di conferma</b>  |   | X      |            |                   | Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06 e art 7 del DM 20.03.08 | A+L   | Riduzione graduale                 | NO                                   |
| FB.c           | Garantire, durante la mungitura manuale, una mungitura qualitativamente elevata per tutta la sua durata, effettuando delle pause che consentano all'operatore il recupero fisico attitudinale.  |   | X      |            |                   | Art. 18 del Reg. n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08       | L   | Esclusione annuale                 | NO                                   |

<sup>2</sup> A = controllo amministrativo; L = controllo in loco

<sup>3</sup> Si chiarisce che il controllo effettuato in "asciutta" può essere sostituito dal controllo che deve essere eseguito ad inizio lattazione, pertanto il primo controllo può essere eseguito dal 1° settembre al 28 febbraio e il secondo controllo dal 1° marzo al 28 maggio.

|      |   |  |   |  |  |   |   |                    |    |
|------|---|--|---|--|--|---|---|--------------------|----|
| FB.d | Immettere gradualmente le primipare in mungitura. A tal fine, almeno 15 giorni prima del parto e durante l'allattamento della prole (circa 30 giorni), il gruppo delle primipare deve essere abituato ad entrare nel locale mungitura, ad essere contenuto nelle catture per un tempo crescente, alla manipolazione della mammella e qui alimentate con concentrato. In seguito nei primi 30 giorni di mungitura è opportuno che il gruppo delle primipare sia mantenuto separato dalle pluripare, al fine di evitare la competizione durante l'attesa ed al momento dell'ingresso nella sala di mungitura. |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08 | L | Esclusione annuale | NO |
| FB.e | Rinnovare completamente la lettiera almeno tre volte l'anno. In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.   |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08 | L | Esclusione annuale | NO |
| FB.f | Mantenere la lettiera morbida e pulita assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.   |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08 | L | Esclusione annuale | NO |

|      |   |  |   |  |  |  |     |                    |    |
|------|---|--|---|--|--|--|-----|--------------------|----|
| FB.g | <p>Monitorare i capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test). L'esame dovrà essere effettuato almeno due volte nel corso della lattazione. Il primo ad inizio lattazione e il secondo durante il mese di maggio. Il test, all'occorrenza, dovrà essere ripetuto ogni qual volta, dall'esame del contenuto di cellule somatiche sul latte massale, si evidenzi un aumento del contenuto di tali cellule. Il metodo basato sulla lettura della conducibilità del latte potrà essere eventualmente utilizzato a decorrere dalla seconda annualità di impegno previ decreto assessoriale che stabilisca i necessari parametri tecnici. I capi positivi devono essere registrati nell'apposita scheda (allegato A). Copia fotostatica delle schede dell'anno di impegno precedente deve essere allegata alla domanda di conferma delle annualità successiva.</p> <p><b>Nel controllo amministrativo vengono valutate le schede dell'annualità precedente che devono essere allegate alla domanda di conferma.</b></p> |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06 e art 7 del DM 20.03.08 | A+L | Riduzione graduale | NO |
| FB.h | <p>Marcare i capi, che evidenziano positività al CMT (indicati nell'allegato A), con vernici atossiche, per essere facilmente individuati dall'allevatore e per gli eventuali trattamenti in asciutta. Mungere per ultimi gli animali risultati positivi al test CMT, così da evitare i rischi di contagio al resto del gregge.</p>   |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06 e art 7 del DM 20.03.08 | L   | Riduzione graduale | NO |
| FB.l | <p>Partecipare a specifici programmi di assistenza tecnica formativa attraverso moduli tecnico-pratici sul miglioramento e mantenimento del benessere animale e sulle modalità di controllo delle cellule somatiche che saranno organizzati da Laore Sardegna e dall'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna. L'impegno relativo alla partecipazione a programmi di assistenza tecnica formativa può essere assolto anche mediante la partecipazione di uno o più collaboratori del beneficiario, purché appositamente delegati. Qualora i programmi in argomento non vengano realizzati per cause imputabili all'amministrazione o dell'Agenzia Laore o dell'ARAS, il mancato rispetto dell'impegno da parte del beneficiario non potrà essere causa di decadenza del premio.</p> <p><b>Nel controllo amministrativo vengono valutate le schede dell'annualità precedente</b></p>   |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08  | A   | Esclusione annuale | NO |
| FB.m | <p>Far eseguire a un laboratorio accreditato SINAL le analisi del contenuto di cellule somatiche del latte massale del gregge assoggettato all'impegno, almeno una volta al mese per tutto il periodo della lattazione.</p> <p><b>Nel controllo amministrativo vengono valutate le schede dell'annualità precedente</b></p>   |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08  | A   | Riduzione graduale | NO |
| FB.n | <p>Mantenere il carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale</p>  |  | X |  |  | Art. 18 del Reg. n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08       | A+L | Riduzione graduale | NO |

### 3. Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale

Esclusivamente per gli impegni soggetti a riduzione graduale è definito un triplice livello di violazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) e i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, che vengono così definiti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006:

- la gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
- l'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;
- la durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

Per ciascun impegno soggetto a riduzione graduale di cui alla Tabella A sono definiti i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata per ciascun livello di violazione riscontrabile.

#### 3.1 Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale per la Misura F Azione

FB Miglioramento del benessere degli animali.

| Livello di violazione dell'impegno Codice FB.b | Parametro di valutazione            |                            |  |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--|
|  | Gravità                             | Entità                     | Durata   |
| Basso (1)                                      | Parametro di durata basso           | Parametro di durata basso  | La data di uno solo dei due controlli non è conforme alle disposizioni del bando   |
| Medio (3)                                      | Mancanza di una scheda di controllo | Parametro di gravità medio | Le date di entrambi i controlli non sono conformi alle disposizioni del bando.<br>Se il parametro di gravità è medio la scheda non presentata è da considerarsi con la data non conforme |
| Alto (5)                                       | Mancanza di due schede di controllo | Parametro di gravità alto  | Parametro di gravità alto  |

| Livello di violazione dell'impegno Codice FB.g | Parametro di valutazione            |  |                            |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
|  | Gravità                             | Entità   | Durata                     |
| Basso (1)                                      | Parametro di entità basso           | La somma nei due Allegati A degli animali non sottoposti a controllo rispetto agli animali a premio in lattazione è $\leq 20\%$            | Parametro di entità basso  |
| Medio (3)                                      | Mancanza di una scheda di controllo | La somma nei due Allegati A degli animali non sottoposti a controllo rispetto agli animali a premio in lattazione è $> 20\%$ e $\leq 50\%$ | Parametro di gravità medio |
| Alto (5)                                       | Mancanza di due schede di controllo | La somma nei due Allegati A degli animali non sottoposti a controllo rispetto agli animali a premio in lattazione è $> 50\%$               | Parametro di gravità alto  |

| Livello di violazione dell'impegno Codice FB.h | Parametro di valutazione  |  |                           |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
|  | Gravità                   | Entità   | Durata                    |
| Basso (1)                                      | Parametro di entità basso | Mancata marcatura dei capi risultati positivi all'ultimo CMT indicati nell'allegato A fino al 30%        | Parametro di entità basso |
| Medio (3)                                      | Parametro di entità medio | Mancata marcatura dei capi risultati positivi al CMT indicati nell'allegato A oltre il 30% e fino al 50% | Parametro di entità medio |
| Alto (5)                                       | Parametro di entità alto  | Mancata marcatura dei capi risultati positivi al CMT indicati nell'allegato A oltre al 50%               | Parametro di entità alto  |

| Livello di violazione dell'impegno Codice FB.m | Parametro di valutazione  |   |                           |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
|  | Gravità                   | Entità  | Durata                    |
| Basso (1)                                      | Parametro di entità basso | Mancanza di uno o due referti di laboratorio in caso di un gregge costituito da una sola specie (ovina o caprina) e/o in caso di gregge misto mancanza di tutti i referti del gregge qualora sia $\leq 10\%$ delle UBA totali a premio        | Parametro di entità basso |
| Medio (3)                                      | Parametro di entità medio | Mancanza da 3 a 5 referti di laboratorio in caso di un gregge costituito da una sola specie (ovina o caprina) e/o in caso di gregge misto mancanza di tutti i referti del gregge qualora sia $> 10\%$ e $\leq 50\%$ delle UBA totali a premio | Parametro di entità medio |
| Alto (5)                                       | Parametro di entità alto  | Mancanza di tutti referti di laboratorio in caso di un gregge costituito da una sola specie (ovina o caprina) e/o in caso di gregge misto mancanza di tutti i referti del gregge qualora sia $> 50\%$ delle UBA totali a premio               | Parametro di entità alto  |

| Livello di violazione dell'impegno Codice FB.n | Parametro di valutazione  |  |                           |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
|  | Gravità                   | Entità   | Durata                    |
| Basso (1)                                      | Parametro di entità basso | Numero di UBA superiore al rapporto 2 UBA/ha di SAU fino a 3               | Parametro di entità basso |
| Medio (3)                                      | Parametro di entità medio | Numero di UBA superiore al rapporto 2 UBA/ha di SAU oltre a 3 e fino a 3,5 | Parametro di entità medio |
| Alto (5)                                       | Parametro di entità alto  | Numero di UBA superiore al rapporto 2 UBA/ha di SAU oltre a 3,5            | Parametro di entità alto  |

#### 4. Calcolo delle riduzioni

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione come di seguito specificato.

In caso di mancato rispetto dell'impegno, soggetto a riduzione graduale, occorre quantificare il livello di infrazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5), in termini di gravità, entità e durata.

Quantificati i tre livelli di infrazione si procede alla somma dei tre valori e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio, che sarà compreso nell'intervallo 1-5.

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione da applicare al montante riducibile.

**Tabella** – Determinazione della percentuale di riduzione

| Punteggio medio       | Percentuale di riduzione |
|-----------------------|--------------------------|
| ≥ di 1,00 e < di 3,00 | 5%                       |
| ≥ di 3,00 e < di 4,00 | 25%                      |
| ≥ di 4,00             | 50%                      |

La percentuale di riduzione calcolata è applicata nel rispetto della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1975/2006.